

Società di persone

Legittimazione passiva della società e tutelabilità del diritto alla liquidazione della quota del socio receduto

Cassazione Civile, Sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1727 - Pres. Ceccherini - Est. Di Virgilio - P.M. Sorrentino (conf.) - B.G. c. L.P.C.

Società - Società di persone con due soci - Recesso del socio - Scioglimento della società - Cancellazione ed estinzione della società

(Cod. civ. artt. 1277, 1420, 1446, 1459, 1466, 2272, n. 4, 2267, 2268, 2289, 2304)

La domanda di liquidazione della quota di una società di persone composta da due soci da parte del socio receduto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società medesima quale unico soggetto passivamente legittimato. Lo scioglimento della società ex art. 2272, n. 4, c.c. non comporta l'estinzione della società, la quale, invece, si determina a seguito della cancellazione dal registro delle imprese (massima non ufficiale).

Società - Società di persone - Legittimazione passiva della società - Domanda di liquidazione della quota

(Cod. civ. art. 2495, comma 2)

La domanda di liquidazione della quota deve essere proposta nei confronti della società ancora esistente. Il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci, solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole dell'errore della pronuncia, atteso che la società si era sciolta senza liquidazione ex art. 2308 c.c. e art. 2272 c.c., n. 4 per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi dal recesso comunicato con racc. del 20/2/1992, e quindi dal 20/8/92, come risultante dalla visura camerale, e quindi non era più in vita alla data di proposizione in giudizio della domanda di liquidazione della quota del 28/11/92; in subordine, la parte sostiene che deve ritenersi che la L.P. abbia agito anche quale amministratore, pur avendo omissis di indicare in citazione detta qualità, essendo rimasto l'unico soggetto capace di procedere alla liquidazione.

1.2.- Col secondo motivo, la parte si duole del vizio di motivazione per contraddittorietà ed insufficienza, laddove afferma che la domanda deve essere proposta nei confronti dell'unico socio superstite fino a quando resti

in vita la società e poi ritiene che la società sia ancora esistente.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Respinta l'eccezione di inammissibilità, per mera contrapposizione alla soluzione data dalla Corte d'appello, avendo la parte articolato la censura prospettando il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, va rilevata l'inammissibilità quanto al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per carenza del momento di sintesi, ex art. 366 bis c.p.c. applicabile *ratione temporis*, omologo del quesito di diritto, che deve circoscrivere puntualmente i limiti della censura proposta ex art. 360 c.p.c., n. 5 (così le sezioni unite, nella pronuncia 17838/2012 e tra le più recenti, la pronuncia 14355/2013).

Ciò posto, si osserva che il quesito di diritto pone la questione se, intervenuto lo scioglimento della società ex art. 2272 c.c., n. 4 senza messa in liquidazione, sia passivamente legittimato nei confronti della domanda dell'ex socio di liquidazione e spartizione degli utili

l'“ex socio superstite, rimasto unico soggetto passivamente legittimato, essendo decorso il periodo di dei mesi dal recesso”.

Al quesito va data risposta negativa, richiamandosi l'orientamento espresso dalle sezioni unite, secondo cui la domanda di liquidazione della quota di una società di persone da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci.

Ciò posto, va rilevato che, come affermato nelle pronunce 12125/06, 5248/2012 e 25860/2011, in tal caso, il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci, ma solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti. Orbene, la parte non solo non ha accennato in alcun modo a tale intenzione nel quesito di diritto, ma, come risulta ampiamente alla stregua dello stesso ricorso, la stessa ha sempre inteso agire nei confronti della L.P. personalmente, e non già in rappresentanza della società. Quanto infine al riferimento nel quesito e nel motivo all'ipotizzata estinzione della società (nel quesito, si individua la L.P. quale ex socio superstite, nel corso del motivo si ripete più volte che la società, per non essere stata ricostituita la pluralità dei soci ex art. 2272 c.c., n. 4, “non era più in vita”), va rilevato che detta norma prevede lo scioglimento e non già l'estinzione della società, che, nel regime anteriore alla riforma del diritto societario, si determinava solo in seguito alla regolazione di tutti i rapporti, e che, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, si determina a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, nel caso specifico neppure allegata.

2.2.- Il secondo motivo, rubricato quale vizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, è carente del momento di sintesi e, quanto al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, pone il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se il Giudice di secondo grado ha erroneamente applicato l'art. 132 c.p.c., n. 4, motivando le ragioni poste a fondamento della sentenza in forma insufficiente e palesemente contraddittoria”. Il quesito è inammissibile, per la palese commistione tra i due vizi, e per essere del tutto generico, oltre ad essere già in tesi infondato, perché, alla stregua della stessa espositiva del motivo, non potrebbe integrare il vizio ex art. 132 c.p.c., n. 4 una motivazione insufficiente (la stessa sentenza citata dalla parte afferma infatti un principio non conforme alla tesi fatta valere, atteso che si è espressa nel senso di ritenere la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove questa risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero quando la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, di talché non può ritenersi affetta da nullità la sentenza per il solo fatto

che si limiti a recepire, trascrivendola, la motivazione di un altro provvedimento giudiziale adottato sulla medesima questione, ferma la necessità che la motivazione trascritta non presenti, essa stessa, i vizi della motivazione apparente).

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. (omissis).

IL COMMENTO
di Daniele Carminati

La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda l'individuazione del debitore-legittimato passivo nella domanda di liquidazione della quota del socio uscente ai sensi dell'art. 2289 c.c. e viene risolta in conformità all'orientamento ormai consolidato sull'argomento, offrendo l'occasione per ribadire ancora una volta che anche nell'ambito di una società di persone composta da due soli soci, la legittimazione passiva spetta alla società e non ai soci in quanto l'obbligazione di liquidare la quota è esclusivamente a carico della società. La domanda giudiziale rivolta a tutti i suoi soci e non direttamente alla società potrebbe essere ritenuta valida solo se, attraverso la sua interpretazione e con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, risulti accertato che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti. Si sposa, pertanto, ancora una volta la consolidata tesi giurisprudenziale inerente la concezione della soggettività giuridica attribuita alla società di persone che considera soggetto obbligato a liquidare la quota del socio uscente la società. Finché la società non si estingue, dunque, la domanda dovrà sempre essere proposta nei confronti di questa.

Il fatto

Con atto del 30 marzo 1982, era stata costituita una società di persone s.n.c. da parte della sig.ra X insieme alla sig.ra Y ed alla sig.ra Z la quale, quest'ultima, aveva poi ceduto la quota alle altre due socie. Agli inizi del 1992, la sig.ra Y aveva comunicato la volontà di recedere e, successivamente, non essendo stato raggiunto l'accordo per la valutazione della quota sociale, la sig.ra X chiedeva in giudizio la relativa determinazione della quota spettante alla sig.ra Y. Quest'ultima si costituiva e chiedeva la condanna della X al versamento della somma corrispondente al valore della quota ed al pagamento degli utili degli esercizi 1990-1992, e di quelli prodotti nelle operazioni in corso alla data dello scioglimento parziale del rapporto. Il Tribunale dichiarava le domande inammissibili, perché proposte avverso un soggetto carente di legittimazione, essendo legittimata la sola società di persone s.n.c. Con sentenza 21 marzo-29 aprile 2008, la Corte d'Appello ha respinto l'impugnazione della sig.ra Y richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale sulla legittimazione passiva della società e tutelabilità del diritto alla liquidazione della quota nell'ambito della liquidazione della società, ove sussistente. Avverso tale pronuncia la sig.ra Y ha ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso.

La posizione del socio uscente nei confronti della società

La massima in commento ha ad oggetto l'esercizio della domanda di liquidazione della quota del socio uscente promossa dal singolo socio receduto. Di centrale importanza, per meglio comprendere le argomentazioni su cui si fonda l'orientamento della Suprema Corte, è l'individuazione della posizione del socio uscente nei confronti della società. Di norma, al verificarsi della fuoriuscita di un socio dalla società (nelle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge in caso di morte, recesso o esclusione del socio) prevale la logica della conservazione dei valori produttivi costituiti da un'impresa operante, conformemente alla disciplina generale dei contratti associativi (artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.), secondo la quale il venir meno del vincolo di una sola delle parti non importa caducazione dell'intero contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Soltanto in due casi il venir meno del rapporto del singolo socio configura una causa di scioglimento dell'intera società, cioè nel caso di decisione espressa in tal senso dai soci superstiti per morte di un socio, ai sensi dell'art. 2284 c.c., nonché nel caso di società con due soci in cui l'unico superstite non ricostituiscia la pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 2272, n. 4, c.c. (1). In tutti gli altri casi, dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio conse-

(1) Ampiamente sull'argomento cfr. fra gli altri G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, Diritto delle società*, Torino, 1995, 105 ss.; F. Di Sabato, *Manuale delle società*, Torino,

1992, 144 ss.; F. Ferrara - F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1992, 308 ss.; F. Galgano, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 82 ss.

gue unicamente la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti ed il socio uscente o i suoi eredi, mediante la liquidazione della quota sociale, consistente nella dazione di una somma di denaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2289 c.c.). Sul punto la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che in capo al socio uscente nasca un mero diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro, integrante quindi un credito di valuta, che soggiace al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c. (2). In caso di scioglimento ex art. 2272, n. 4, c.c., però, la società è da considerarsi ancora esistente e non estinta dato che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina l'estinzione della società ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi, e non determina, conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti la perdita della legittimazione processuale della società e un mutamento della rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che permane in capo ai medesimi organi che la rappresentano (3). A seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003, il novellato art. 2495, comma 2, c.c., ha dato luogo all'orientamento secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese determina, con effetto immediato, l'estinzione della società, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti (4). Pertanto, solo in caso di cancellazione dal registro delle imprese, e non in caso di scioglimento, la società può consi-

derarsi estinta con conseguente perdita della legittimazione passiva. Nel caso in esame, come sottolineato giustamente dalla Corte, non solo si versa in un'ipotesi di scioglimento ma la convenuta non ha neppure allegato alcuna cancellazione dal registro delle imprese. La società, quindi, rimane in vita ed il socio uscente nonostante l'intervenuto scioglimento della società, dovrà relazionarsi ad essa per ogni domanda giudiziale inerente la liquidazione della quota.

Il soggetto obbligato a liquidare la quota del socio uscente

Quanto al *thema disputandum* della pronuncia che ci occupa, l'alternativa di considerare soggetto obbligato a liquidare la quota del socio uscente la società ovvero gli stessi soci è frutto delle diverse concezioni della soggettività giuridica attribuita alla società di persone (5). Sul punto, che risulta preliminare per ogni presa di posizione sulla questione in oggetto, dopo un annoso dibattito dottrinale sono stati fissati alcuni capisaldi tendenzialmente incontestabili: in primo luogo, si riconosce che ogni interna differenza fra i diversi tipi di società va ricollegata alle intrinseche caratteristiche di ciascun tipo, e non invece al dato estrinseco della presenza o dell'assenza di personalità giuridica (6). In secondo luogo, si è concordi nel desumere un certo grado di alterità fra i membri e l'ente dall'esame della disciplina positiva dei tipi di società personali, che vengono pertanto considerate centri di imputazione e di situazioni giuridiche attive o passive distinte dalle persone dei singoli soci (7). Questo fenomeno di dualità viene talvolta ricondotto, in ter-

(2) La giurisprudenza di legittimità e di merito è costante in questo orientamento, sottolineando altresì che la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., diventano applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore. Cfr. Cass. 6 novembre 1995, n. 11598, in *Mass. Giust. civ.*, 1995, fasc. 11; Cass. 10 giugno 1994, n. 5647, *ivi*, 1994, fasc. 6; Trib. Milano 17 ottobre 1988, in *Giur. comm.*, 1990, II, 500; Cass. 6 maggio 1997, n. 4184, in *Riv. not.*, 1988, 209. Cfr. Cass. 19 agosto 1983, n. 5407, in *Mass. Giust. civ.*, 1983, fasc. 8, secondo cui è da ritenersi irrilevante il fatto che la somma dovuta sia pari al valore della quota e costituisca l'espressione monetaria di una frazione di patrimonio sociale composta di beni reali, in quanto tale patrimonio costituisce un semplice parametro per la determinazione di un debito che, fin dall'origine ha per oggetto una somma di denaro, senza alcun riferimento, una volta liquidato, al valore reale dei beni della società.

(3) *Ex multis*, Cass. 15 gennaio 2007, n. 646 e Cass. 2 aprile 1999, n. 3221, in *Rivista di diritto societario interno, internazionale, comunitario e comparato*, IV, 2001, 875.

(4) Così, SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4060, in *Rivista di di-*

ritto societario, 2011, 834.

(5) In tal senso G. Di Chio, *nota a Trib. Verona 5 ottobre 1995*, in questa *Rivista*, 1996, 206, il quale precisa che la questione della legittimazione passiva della società e dei singoli soci è rilevante anche sul piano fiscale: seguendo la tesi della legittimazione passiva della società, infatti, le somme corrisposte al socio uscente costituirebbero componenti deducibili dal reddito della società, mentre seguendo l'opposta tesi della legittimazione passiva dei singoli soci si rischierebbe il pericolo della doppia imposizione, in quanto a fronte del reddito dichiarato dall'ex socio non vi sarebbe una contropartita di costo nel reddito di impresa.

(6) F. Galgano, *Diritto commerciale*, cit., 38, *Id.*, *Le società e lo schermo della personalità giuridica*, in *Giur. comm.*, 1983, I, 5 ss.; *Id.*, *L'abuso della personalità giuridica*, in *Giur. comm.*, giurisprudenza di merito (e negli "obiter dicta" della Cassazione), in *Contr. e impr.*, 1987, 365 ss.; B. Inzitari, *La "vulnerabile" persona giuridica*, *ivi*, 1985, 679 ss.; P. G. Jaeger - F. Denozza, *Apunti di diritto commerciale*, Milano, 1992, I, 130 ss.

(7) Così, F. Di Sabato, *op. cit.*, 46; F. Galgano, *Diritto commerciale*, cit., 33.

mini soggettivi, al concetto di soggettività giuridica (8), talvolta, in termini oggettivi, al concetto di autonomia patrimoniale (9), anche se i due concetti sembrano intrinsecamente connessi, considerando che nelle società di persone coesiste una specifica individualità supportata dall'autonomia patrimoniale, tanto nei rapporti con i terzi quanto nei rapporti interni fra i soci (10). Ciò significa che la differenza delle società di persone rispetto alle società di capitali consiste nel diverso grado di unificazione patrimoniale e gestionale e nella diversa complessità e rigidità dell'organizzazione dell'ente, il quale in entrambi i casi risulta distinto dalle persone dei soci. L'orientamento giurisprudenziale dominante, secondo cui il soggetto legittimato passivo obbligato alla liquidazione del socio uscente è la società (11), trae le proprie argomentazioni proprio in forza dei suddetti presupposti teorici sulla soggettività giuridica delle società di persone, nonché sul conseguente principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 2267, 2268 e 2304 c.c., secondo cui la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali è degradata a mera responsabilità sussidiaria rispetto a quella principale della società (12). Al contrario, è stata sostenuta la tesi secondo cui la soggettività delle società di persone rilevarebbe soltanto nei rapporti con i terzi, e non anche nei rapporti interni fra i soci (13): ne consegue come logico corollario che passivamente legittimati, nelle controversie atti-

nenti alla liquidazione della quota dovuta al socio uscente o ai suoi aventi causa, sarebbero tutti gli altri soci che rimangono nella società e che sarebbero direttamente obbligati per il pagamento di tale quota, in quanto lo scioglimento particolare del vincolo sociale determinerebbe una modificazione della struttura del rapporto sociale, portando in primo piano la persona del socio (14). Si asserisce, inoltre, di ravvisare un sostegno a tale assunto nella lettera della legge, che all'art. 2284 c.c., riguardante la morte del socio (ma considerato riferibile ad ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo sociale limitatamente a un socio), dispone che in caso di morte di uno dei soci, "gli altri" devono liquidare la quota agli eredi. Nell'ambito della medesima impostazione, un'autorevole dottrina (15) giunge a conclusione analoga ipotizzando una sorta di accrescimento della quota del socio uscente a favore dei soci superstiti, che avverrebbe in proporzione dell'entità delle singole quote e si attuerebbe in assenza di uno specifico atto di trasferimento, realizzando un ampliamento della quota di contitolarità di ciascun socio, il quale diverrebbe perciò debitore in proprio verso il socio uscente, che ha causato la vacanza della quota. A tale affermazione si può obiettare che, in assenza di una espressa clausola dell'atto costitutivo che preveda la c.d. consolidazione della quota del socio uscente in capo ai soci superstiti (16), la quota deve essere liquidata ai sensi dell'art. 2289 c.c., quanto al suo valore c.d.

(8) Riguardo a tale impostazione, si ravvisano nella giurisprudenza della Cassazione alcune varianti: Cass. 6 febbraio 1984, n. 907, in *Giur. comm.*, 1984, II, 240, secondo cui soggetto sarebbero i soci, ma nel loro complesso unitario e senza determinazione di quota, con titolarità unitaria ed inscindibile, onde la società di persone sarebbe centro unitario soggettivo al quale andrebbe riferito l'esercizio dell'attività imprenditoriale; Cass. 10 luglio 1986, n. 4648, in questa *Rivista*, 1987, 285, secondo cui la soggettività giuridica spetterebbe a tutte le società, di persone e di capitali, indipendentemente cioè dal requisito della personalità giuridica. Parte della dottrina ha, inoltre, precisato che la presenza del requisito della personalità giuridica comporterebbe la "piena soggettività" dell'ente, mentre la sua assenza determinerebbe una soggettività "di grado meno evoluto", ovvero una sorta di "semi-personalità": cfr. G. Santini, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, 149.

(9) In tal senso F. Ferrara - F. Corsi, *op. cit.*, 172.

(10) Così, G. Di Chio, *op. cit.*, 208.

(11) In dottrina, per tutti G. Di Chio, *Liquidazione della quota del socio receduto da società di persone*, in questa *Rivista*, 1996, 206. Per la giurisprudenza di merito v. Trib. Verona 25 ottobre 1995, cit. alla nt. 6, che suffraga la tesi sostenuta in base all'ulteriore argomento tecnico, secondo cui i soci superstiti non sono tenuti ad ulteriori versamenti oltre al conferimento ex art. 2253 c.c.; App. Roma 9 ottobre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, 1688; Trib. Monza 2 giugno 1989, *ivi*, 1990, I, 1688. Per la giurisprudenza di legittimità v. Cass. 20 aprile 1994, n. 3773, in *Foro it.*, 1995, I, 234 e in questa *Rivista*, 1994, 1053, con nota

di V. Carbone; Cass. 2 dicembre 1993, n. 1027, in *Mass. Giust. civ.*, 1993; Cass. 7 maggio 1963, n. 1113, in *Giur. it.*, I, 1, 94.

(12) È nota la *querelle* sulla natura della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: da un lato, si sostiene che si tratti di responsabilità diretta per debiti propri, sul rilievo che i soci sono gli effettivi contitolari dell'impresa sociale, il cui potere di amministrazione è controbalanciato dall'assunzione del rischio d'impresa (così per tutti F. Galgano, *op. cit.*, 85 ss.). Dall'altro lato, si afferma che si tratta, invece, di responsabilità indiretta per debiti altrui, giuridicamente imputabili alla società. (cfr. F. Di Sabato, *op. cit.*, 136 ss., ove altri riferimenti).

(13) V. i riferimenti in V. Carbone, *Contrasti sulla soggettività delle società di persone*, in questa *Rivista*, 1994, 1055 ss.

(14) Così, fra i giudici di merito, Trib. Milano 3 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 402; Trib. Torino 27 maggio 1982, in *Giur. comm.*, 1983, II, 978. Per la giurisprudenza di legittimità v. Cass. 24 aprile 1993, n. 4821, in *Mass. Giust. civ.*, Cass. 24 novembre 1995, n. 12172, *ivi*, 1995.

(15) Così, M. Ghedini, *Società personali*, Padova, 1972, 598 ss.

(16) Sull'argomento v. F. Tassinari, *Clausole contrattuali in tema di morte del socio*, in *Riv. not.*, 1995, 60 ss., il quale definisce le clausole c.d. di consolidazione come patti in forza dei quali la quota da ciascuno posseduta, e distingue, sulla scorta dell'orientamento dominante, fra le clausole di consolidazione pura, in cui a fronte dell'acquisto da parte dei soci superstiti nulla è dovuto agli eredi, e clausole di consolidazione spuria, in cui a fronte dell'acquisto i soci superstiti sono tenuti ad effettuare la liquidazione della quota in favore degli eredi, nel rispetto dei cri-

reale, e di conseguenza deve essere annullata, quanto al suo valore nominale.

Legittimazione passiva, citazione in giudizio di tutti i soci ed effettiva instaurazione del contraddittorio con la società

Dalla concezione della personalità giuridica della società di persone applicata dalla prevalente giurisprudenza, pertanto, ne consegue che è nei confronti di questa, essendo un soggetto di diritto titolare di un patrimonio autonomo, che deve essere promossa l'azione di liquidazione della quota del socio uscente con la quale, appunto, si fa valere un'obbligazione non degli altri soci ma della società. L'azione, invero, non è proponibile nei confronti degli altri soci della società, "*uti singuli*", la cui responsabilità è solo sussidiaria come per ogni debito sociale (17). Ebbene, tale principio, pienamente condiviso dalla Corte, è stato applicato anche nel caso in esame, nel quale la convenuta ha citato in giudizio per ottenere la liquidazione della quota direttamente l'altro socio, ma non anche la società. Per assicurare la effettività dell'instaurazione del contraddittorio con la società nei giudizi sulla domanda di liquidazione della quota del socio, non può ritenersi sufficiente la mera citazione in giudizio di tutti i soci (che nel caso di specie inerte l'unico socio superstite) della società di persone singolarmente considerati, in quanto la citazione in giudizio di tutti i soci di una società di

persone consente di ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti della società stessa (unica legittimata passiva in ordine alla domanda di liquidazione della quota del socio uscente) solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al Giudice del merito, che l'attore, convenendo in giudizio tutti i soci, abbia agito nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti. Orbene, nel caso in esame, la Suprema Corte osserva come la parte non solo non ha accennato in alcun modo a tale intenzione ma, come risulta ampiamente alla stregua dello stesso ricorso, ha sempre inteso agire nei confronti dell'unico socio superstite personalmente e non già in rappresentanza della società.

Conclusioni

La pronuncia in epigrafe sposa pienamente il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite, ed ancora prima dalle sezioni semplici, della Suprema Corte in merito alla legittimazione passiva della società in riferimento alla domanda giudiziale di liquidazione della quota sociale da parte del socio uscente. Tale decisione, quindi, va ad inserirsi nel filone acquisito, ribadendo, indirettamente, la sussistenza di personalità giuridica di una società di persone. Ai fini della tutela del diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, è necessario, dunque, agire direttamente nei confronti della società e non dei soci.

teri precisati all'art. 2289 c.c. Lo scopo comune di tali clausole è di tenere il patrimonio sociale indenne da ogni depauperamento conseguente alla fuoriuscita di un socio, con la precisazione che arricchimento a vantaggio dei soci superstiti e sono pertanto considerate nulle per violazione dei patti successori ex art. 458 c.c. (realizzando un'attribuzione in funzione successoria ai soci superstiti, quali beneficiari determinati).

(17) In tal senso, SS.UU., 26 aprile 2000, n. 291; Cass. 20 aprile 1994, n. 3773; Cass. 10 giugno 1998, n. 5757; Cass. 21 gennaio 2001, n. 642; Cass. 22 agosto 2001, n. 11182; Cass. 28 agosto 2001, n. 11298; Cass. 1° aprile 2004, n. 6376; Cass. 5 maggio 2004, n. 8531; Cass. 16 giugno 2004, n. 11326, in www.ilcaso.it, sez. giur., 2010, 6370.